

“Tavolo Tecnico MUDE”

Verbale

Ordine del giorno del 14 novembre 2014

- a. *Comunicazione conferma rilascio modulistica PdC e altri;*
- b. *Pagamenti elettronici → intervento di Pietro Palermo del CSI Piemonte (necessario dedicare all'argomento almeno 1½h);*
- c. *Le opere in precario su suolo pubblico → intervento di Valter Cavallaro del Comune di Torino;*
- d. *Varie ed eventuali:*
 - I. *La tipologia intervento “Manutenzione Straordinaria” con SCIA, torna ad essere “con opere strutturali” e il quadro M) Denuncia Sismica a libera compilazione;*
 - II. *Verificato con la giurisprudenza ormai consolidata si propone di eliminare dalla SCIA la qualificazione “Pagamento di sanzione per intervento eseguito in assenza o in difformità di SCIA ai sensi dell'art. 37 comma 1 TUE” che comporta alla sezione “ L) Dichiarazione di conformità che gli elaborati tecnici sono completi di tutta la documentazione necessaria e che le opere rappresentate risultano NON CONFORMI alla disciplina urbanistica ed edilizia.” Quindi si elimina perché non sanabili in quanto non conformi a PRG e normativa sovraordinata.*
 - III. *La conversione del DL 133 in L164 comporta per la CIL opere libere il ripristino degli allegati relativi agli elaborati grafici e al quadro Asseverazioni alla sez N) l’inserimento dopo la frase “non riguarda le parti strutturali dell'edificio,” la frase “e sono compatibili con la normativa in materia sismica e del contenimento energetico”.*

Decisioni assunte

Al punto b.) → La presentazione sarà inviata ai partecipanti.

Al punto d. I) → Si approva.

Al punto d. II) → Il TTM, anche in considerazione di quanto indicato dall'avv. Martino sentito nella fase di avvio dei modelli MUDE, considera che nel modello MUDE la qualificazione “Pagamento di sanzione per intervento eseguito in assenza o in

difformità di SCIA ai sensi dell'art. 37 comma 1 TUE” debba essere presente perché previsto dal TUE ed in quanto gli interventi che ricadono nel comma 1 sono derivati da quelli non ricompresi al comma 4, laddove il comma 4 precisa “Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda (...)”. Inoltre se non fosse presente il comma 1, il professionista si troverebbe nella condizioni di utilizzare il comma 4 anche per interventi ricadenti in comma 1 procurando di fatto una falsa asseverazione perché dichiara la doppia conformità che non c'è e quindi passibile di denuncia. Infine la presentazione di istanze in sanatoria secondo il comma 1, viene incontro alle esigenze di compravendita di immobili e quindi alla redazione del rogito notarile.

Nel merito, l'avv. Martino ritiene, e sono d'accordo, che il comma 1 sia una "presa d'atto" per opere minori (nè una "sanatoria", nè un "condono"), che comunque non restano legittimate e alle quali la P.A.:

- può prendere provvedimenti, per esempio per tutelare l'interesse pubblico, es. recinzione non conforme in fascia di rispetto stradale;
- non può fare ordinanze di demolizione perché opere minori, es. zoccolo recinzione più alto rispetto al R.E. (vedi TAR Piemonte);
- secondo la Procura di Torino, deve anche procedere alla segnalazione penale per non conformità agli strumenti urbanistici e regolamenti.

Quindi si dovrebbe lasciare nel Mude, la fattibilità da parte del cittadino/professionista di poter partire con la pratica già correttamente applicando il comma 1 ovvero il comma 4, in relazione alla conformità o meno di quanto realizzato.

Inoltre si procederà a modificare la frase al quadro “L) Dichiarazione di Conformità”, in particolare le parole “NON CONFORMI”.

Al punto d. III) ➔ Si approva.